

Violazione art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione 110,416 bis c.p. e 530 c.p.p.

Violazione art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione art. 157 e 160 c.p.

Violazione art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione art. 192 c. 3 c.p.p.

Violazione art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione art. 29 c.p.

Violazione art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione art. 521 c.p.p.

Violazione art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione art. 546 comma 1 l. e) c.p.p.

Violazione art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 649 c.p.p.

Vicenda Caruso

Non è esplicitato nella sentenza, a proposito della riunione tenutasi a Cosenza alla vigilia delle elezioni politiche del 1992 presso lo studio dell'avv. Franz Caruso, il ruolo avuto da Paolo Romeo, né tanto meno il nesso esistente tra la riunione ed eventuali interessi della costa De Stefano-Tegano. Viene rappresentata come una riunione finalizzata a comporre vecchi dissidi politici tra Tursi Prato e Gentile ambedue consiglieri regionali eletti nella provincia di Cosenza rispettivamente nel PSDI e nel PSI ed al raggiungimento un accordo elettorale e politico tra i due che doveva essere garantito dal boss Pino Franco.

Romeo che, occasionalmente presente all'incontro (egli era candidato in pectore alle prossime elezioni politiche) trovandosi a Cosenza per una serie di riunioni politiche interne al PSDI, non esercitò alcuna funzione precisa. La questione era tutta mirata a regolare rapporti politici ed elettorali tra personaggi casentini.

Comparando le versioni rese dall'avv. Caruso e dal collaboratore Pino, le seconde non smentiscono le prime. Infatti il Pino rispondendo alle domande della difesa chiarirà che l'incontro presso lo studio dell'avv. Caruso non era programmato ma avvenne perché Tursi Prato lo mandò a prendere con tale Gigetto Viola, dunque ciò non contrasta con quanto affermato dall'avv. Caruso circa la improvvisa ed inaspettata presenza del Pino all'incontro. Il Tursi Prato autonomamente e senza informare nessuno dei partecipanti procurò quella presenza. Non vi sono elementi che possono fare ritenere cosa diversa da quella prospettata dai due testi.

AKROPOLIS

Affermare che fu l'appartenente al gruppo Perna (Vitelli) ad organizzare la mega-riunione alla discoteca "Akropolis" a Cosenza è contrario alle stesse dichiarazioni di Vitelli Giuseppe.

La riunione così come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa (videocassetta di _____ riprende la manifestazione) è stata organizzata dal comitato elettorale del PSDI di Cosenza ed è stata pubblicizzata sulle emittenti televisivi locali e sui giornali ed inoltre è stata mandata in onda dalla emittente televisiva Video Calabria.

La direzione della organizzazione è stata assunta dal Consigliere Regionale del PSDI casentino Tursi Prato che ha curato ogni particolare pubblicitario ed economico (dichiarazioni Vitelli del _____ e dich. Tursi Prato del 12.11.1996).

Il Vitelli come lo stesso dichiara ha conosciuto l'imputato soltanto in occasione della riunione e non ha trattato con lui le condizioni di locazione del locale di sua proprietà. La circostanza, in ogni caso, verrebbe valorizzata dalla sentenza a sostegno delle tesi che l'imputato "riceveva (dalla cosca De Stefano-Tegano) idonei contatti con altra delinquenza della Calabria". Si assume che il fatto provverebbe i rapporti del Romeo con la mafia cosentina a

Che i due episodi non abbiano alcun collegamento si evince dalle seguenti circostanze:

- 1) Ove il Magliari fosse intervenuto su Montesano nell'incontro dell'OASI qualificandosi quale boss di Altomonte sicuramente sarebbe stato coinvolto successivamente dal Pino nell'incontro di Cosenza – Invece non soltanto non è stato chiamato da alcuno ma nel corso della discussione di Cosenza nessuno ha mai fatto riferimento al Magliari o all'incontro dell'OASI. La circostanza era sicuramente ignota al Pino Franco che riferisce anche il particolare di una telefonata che preventivamente e dichiaratamente il Tursi Prato fa al Romeo ma nulla dice in proposito. Il Magliari a giugno del 90 non sa dell'interesse del Pino Franco nell'affare SAR.
- 2) Ove il Montesano avesse avuto il sospetto che sull'intervento dell'Oasi si era operata una pressione mafiosa avrebbe sin da allora attivato il Benestare per fronteggiare il boss Magliari;
- 3) Il Magliari nel giugno del 90 non sa che nell'affare SAR era interessato il Pino Franco ne tanto meno il Tursi Prato lo informa;
- 4)

Se i due episodi sono autonomi, se nel primo episodio non vi è alcuna partecipazione del gruppo De Stefano, se Romeo non partecipa alla discussione né conosce i convenuti, se Montesano non percepisce nel Magliari la partecipazione di un boss perché ironizzare ed escludere che Romeo ha svolto il ruolo di ignaro accompagnatore del collega consigliere regionale e del suo autista che frequentavano Reggio solo da poco tempo e non conoscevano la città.

In ogni caso quale contributo può desumersi essere derivato dalla condotta del Romeo alla cosca De Stefano comunque la si voglia definire il ruolo assunto dal politico.

Ove volessimo accedere all'ipotesi prospettata dalla sentenza Romeo avrebbe accreditato Tursi Prato e Magliari al Montesano che era protetto dal Benestare ponendosi in contrasto con gli interessi del gruppo De Stefano.

La sentenza in ordine a tale episodio afferma genericamente che “la vicenda narrata dai due collaboratori in termini perfettamente coincidenti ha trovato riscontro obiettivo nella documentazione

Le osservazioni che precedono dimostrano che i due collaboratori trattano di segmenti diversi della stessa vicenda oggetto di un procedimento penale ampiamente noto.

La sentenza (pag. 43 – 44) ritiene esserci la prova in atti “di una attività collaborativi tra l’uomo politico ed il gruppo mafioso in relazione a congiunturali esigenze del medesimo gruppo”. Il rapporto sinallagmatico prevedeva che l’uomo politico “riceveva sostegno elettorale locale ed idonei contatti con altra delinquenza della Calabria”, ed il gruppo “faceva ricorso al politico in situazioni particolari che richiedevano specifiche conoscenze personali (episodio Freda 1980) o carisma personale (episodio SAR 1990).

Un primo rilievo che balza evidente dalla anzidetta affermazione è che le presunte condotte poste in essere dall’imputato nei due episodi non richiedono necessariamente l’intervento di un soggetto politico. Per assicurare l’appoggio logistico al Freda o per garantire l’incolumità al Magliari ed al Tursi Prato quando incontrano il Montesano non era certo necessario l’impiego di un personaggio politico, impegnato attivamente nelle istituzioni (consigliere comunale di Reggio nel 1980 e consigliere regionale della Calabria nel 1990) atteso che quelle mansioni potevano essere svolte dalla manovalanza della organizzazione criminale.

Nel secondo rilievo attiene al fatto che tutti i collaboratori che riferiscono di possibili appoggi elettorali al Romeo si riferiscono ad elezioni politiche e regionali cui il Romeo è stato candidato. Ora poiché risulta dagli atti che il Romeo è stato candidato nel 1987, nel 1990 nel 1992 e nel 1994, non si comprende come possa giustificarsi il ruolo attribuito a Romeo sulla vicenda Freda (di aiuto al gruppo De Stefano impegnato a favorire la fuga e l’espatrio del Freda) come corrispettivo di sostegni elettorali dati dalla cosca al Romeo e quindi al MSI in quegli anni.

La sentenza sul punto non soltanto afferma circostanze destituite di fondamento ma omette di considerare la poderosa documentazione prodotta dalla difesa a chiarimento della provenienza dei consensi elettorali nonché le numerose dichiarazioni testimoniali (Licandro, Falcomatà, Strano, Spanò, Meduri, Coltella, Ielacqua, D’Alessandro, Scalari).

L'art. 546 c.p.p. vuole che la struttura della motivazione assuma carattere binario, nel senso che essa deve dar conto del conflitto dialettico delle parti processuali. Conflitto sulle prove e conflitto sulle ipotesi. ... Questo non significa che il giudice deve passare analiticamente in rassegna le argomentazioni ex adverso. Egli però deve saggiare la fondatezza delle controipotesi e deve prendere in considerazione le prove contrarie a quelle da lui ritenute decisive ai fini del decidere.

Una motivazione che prendesse in considerazione sole le prove e non anche le controprove, certamente potrebbe costruire un discorso coerente e pertanto non sarebbe affetta da illogicità manifesta. Ma perderebbe quella struttura dialogica, legalmente imposta: più che manchevole, sarebbe mancante.

La sentenza impugnata non fa assolutamente uso del criterio della cosiddetta congruenza narrativa di Mac Cormik. Non mette a confronto le due contrapposte "storie" offerte dall'accusa e dalla difesa al contrario, liquida il conflitto delle tesi affermando che possono coesistere. La documentata storia proposta dalla difesa ("cospicua documentazione afferente la lunga attività politica svolta dall'imputato all'insegna di un impegno totale caratterizzato anche da battaglie personali sui temi di particolare attualità!!!!) viene accantonata, non valutata, non confrontata sulla base del fatto che "collaboratori, credibili nei termini prima indicati, lo hanno dato presente ad episodi di richieste di soddisfacimento di tangenti ed a "sanatorie" di contrasti politici insieme a soggetti appartenenti alla mafia con funzioni dirigenziali (Pino e Magliari) per come loro stessi, nel proseguo, hanno confessato.

Sfugge la sentenza al dovere motivazionale la dove afferma l'esistenza di una attività collaborativi tra l'uomo politico ed il gruppo mafioso ed omette di giustificare l'incoerenza, l'inverosimiglianza tra le incomputabili emergenze che vogliono l'imputato appassionato protagonista attraverso "un impegno totale" di battaglie personali su temi di particolare attualità, nonché, in altri periodi, detentore di poteri politici ed amministrativi di rilievo (poteri che incidevano sui cospicui interessi del

gruppo mafioso) e il suo mancato coinvolgimento, nell'arco di oltre trent'anni, in nessuna attività del malaffare criminale o politico amministrativo.

La sentenza di primo grado questo elemento lo coglieva e lo risolveva ipotizzando un paradosso, ovvero (pagg. 82 – 84) che Romeo “non aveva bisogno delle mazzette” che sarebbe stato in grado di lucrare come amministratore pubblico.

Quelle cariche (assessore all'urbanistica e alle finanze) erano solo la base per più rilevanti mete. E, infatti, all'epoca di inizio del presente processo il Romeo era già deputato nazionale e, se non fosse incorso nelle disavventure giudiziarie, avrebbe potuto ottenere incarichi di maggior peso, servendosi dei quali avrebbe potuto favorire la cosca di appartenenza”.

La impugnata sentenza invece apoditticamente sostiene la esistenza del rapporto, occasionale e contingente, tra il politico ed il gruppo De Stefano – Tegano senza farsi sfiorare dal dubbio che i tre episodi utilizzati per sostenere l'argomentazione colpevolista potevano e dovevano essere letti ed interpretati in una ottica diversa considerate che mille e mille altre sono stati gli episodi (reperiti da numerosi testimoni e da copiosa documentazione) nei quali gli interessi della criminalità organizzata reggina si sono scontrati con l'azione di contrasto posto in essere dall'azione politica ed amministrativa esercitata dall'Avv. Romeo ininterrottamente dal 1965 al 1994. Attività sulla quale scrupolosamente gli investigatori hanno indagato, _____ tutti gli atti amministrativi conducenti all'attività di assessore all'urbanistica e delle finanze della città di Reggio Calabria dal 1983 al 1992, senza mai trovare un fatto, una posizione politica che in qualche modo potesse aver favorito gli interessi e le attività del gruppo De Stefano – Tegano.

La figura del politico Romeo, del suo appassionato, onesto e disinteressato impegno amministrativo, è stata rappresentata da numerosi e qualificati testi (Falcomatà, Licandro, Coltella, Ielacqua, Zavettieri, Battaglia, etc.) ed anche i meccanismi attivati in campagna elettorale per ottenere il consenso sono stati acquisiti con prove testimoniali e documentali. Tali emergenze processuali possono essere anche disattese a condizioni che si spieghino però le ragioni di una tale scelta.

Così come non può semplicemente ignorarsi il dato certo che le varie candidature di Romeo erano determinate da motivazioni politiche di gruppo che connotano le battaglie elettorali a logiche politiche piuttosto che ad obiettivi personali. Una circostanza questa che mal si concilia con la ipotesi di un fatto “connesso allo scambio di sostegni di diversa natura e variabili a secondo del momento contingente, ma prevalentemente di natura elettorale, quale “appoggio” garantito al candidato che, a sua volta, fornisca “garanzie” alla cosca nella fase di gestione degli interessi ed un generale ponendo al servizio del clan le sue capacità e conoscenze personali” (sent. pag. ...) che oltretutto è presunto ed indimostrato.